

## **SCOPI STATUTARI:**

Come da Statuto, l'attività dell'Associazione è diretta soprattutto alle scuole di ogni ordine e grado di Roma e del Lazio. Essa promuove convegni e seminari sulla storia dei fiumani, degli istriani e dei dalmati e organizza iniziative culturali con le terre di origine, oggi appartenenti alla Slovenia e alla Croazia. Dal 2001 al 2010 l'Associazione è stata iscritta all'albo degli istituti culturali riconosciuti dalla Regione Lazio ed ha ottenuto il riconoscimento giuridico dalla Regione Lazio. L'attuale presidente è MARINO MICICH. Il vicepresidente è Gianclaudio de Angelini. Il segretario è Emiliano Loria.

### **Art. 1) Denominazione e sede**

L'Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio, costituita in Roma con atto a rogito del notaio Romano Mario Enzo di Roma in data 5 giugno, ha sede in Roma, via Antonio Cippico n.10, dove conserva e gestisce l'Archivio Museo Storico della Società di Studi fiumani di cui alla dichiarazione n.103111 del 20 febbraio 1987 della Soprintendenza archivistica per il Lazio. I suoi scopi si esauriscono nell'ambito del territorio regionale dove può istituire sedi secondarie.

### **Art. 2) Scopi**

Scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere, nell'ambito della Regione Lazio, la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico contenuto nell'Archivio Museo sito nel quartiere Giuliano Dalmata di Roma, offrendo agli istituti di istruzione di ogni ordine e grado (medie inferiori, superiori, professionali, università) l'informazione idonea a conoscere l'identità culturale fiumana, giuliana e dalmata di carattere italiano che è propria della comunità insediata nel Lazio. A tal uopo l'Associazione assicura l'apertura al pubblico della Biblioteca e del Museo e il funzionamento dei mezzi audiovisivi disponibili, provvedendo ai servizi necessari a tale scopo; organizza visite guidate con l'assistenza gratuita dei propri esperti in materia; partecipa alle iniziative catalografiche promosse dalla Regione Lazio e da essa autorizzate; cura, nel Lazio, la redazione e la stampa di pubblicazioni atte ad illustrare il patrimonio culturale gestito e le attività di studio e di ricerca che ad esso fanno riferimento; promuove a tale scopo convegni, seminari e iniziative culturali nell'ambito regionale; cura ed aggiorna il servizio informatico con i mezzi in proprio possesso integrandolo comunque con i dati ovunque reperibili relativi agli argomenti di specifica trattazione.

## **LO STATUTO**

Art. 1. - La Società di Studi Fiumani, fondata in Roma da Vincenzo Brazzoduro, Enrico Burich, Italo Derencin, Casimiro Prischich, Giorgio Radetti e Gian Proda il 17 maggio 1964 per atti notar Armati ha per scopo lo studio e l'illustrazione di Fiume, della Liburnia, delle isole del Carnaro e di tutti i territori adriatici di affine cultura, dal più lontano passato ad oggi, nonché la raccolta e la preservazione delle memorie e dei documenti che li riguardano. Si ispira, nella propria attività, ai contenuti dell'allegato «Manifesto Culturale Fiumano» che fa parte integrante del presente Statuto.

Art. 2. - Opera in stretta comunione di intenti con l'Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio e si mantiene in costante rapporto con le altre società e associazioni che mantengono vivo, in Italia e all'estero, il retaggio spirituale, culturale e storico della nostra città, dell'Istria e della Dalmazia.

Art. 3. - Ha, per tali fini, cittadinanza analoga alle istituzioni culturali italiane – in particolar modo alle Deputazioni e Società di Storia Patria – e opera in collegamento con gli istituti universitari, i Ministeri e gli altri Enti che vi sono preposti.

Art. 4. - Ha istituito nella propria sede in Via Antonio Cippico, 10 (nel quartiere Giuliano Dalmata di Roma) l'ARCHIVIO MUSEO STORICO di FIUME, cui ognuno dei soci contribuisce con la propria opera e col versamento di cimeli, documenti, libri e riviste interessanti la vicenda fiumana.

Art. 5. - Può istituire, su deliberazione del Consiglio direttivo delegazioni in altre città sia in Italia che all'estero; indire congressi, convegni, mostre, concerti e aderire a manifestazioni consimili indette da altre società od altri Enti.

Art. 6. - Sono soci effettivi, ai sensi del presente Statuto, oltre i soci della Società di Studi Fiumani in regola con le quote sociali, coloro che vi aderiscono e la cui adesione sia accolta dal Consiglio direttivo, e corrispondano la loro quota annuale, fissata dal Consiglio direttivo, entro il 31 gennaio di ogni anno. Saranno considerati benemeriti coloro che verseranno, alla stessa data, una somma non inferiore a lire centomila e patroni coloro che, con lasciti, donazioni o in altre forme, intendano legare il proprio nome alla istituzione. Il Consiglio, con unanime avviso, può nominare altresì Soci onorari persone benemerite della società o degli studi che ne sostengono lo scopo. A tutti verrà inviata la rivista semestrale "FIUME", organo della società.

Art. 7. - L'Assemblea è formata da tutti i soci, effettivi e benemeriti, come sopra determinati, e si riunisce ordinariamente ogni anno, non oltre la fine di febbraio, per ascoltare la relazione del Presidente, quella del Collegio dei Sindaci e il rapporto del Conservatore dell'Archivio Museo e per ogni altra decisione che investa l'attività sociale. Per la sua validità è necessaria la maggioranza dei soci, restando tuttavia valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Sono computate a tal fine, le deleghe scritte depositate presso il Segretario della Società entro il giorno precedente. La convocazione è disposta non meno di quindici giorni prima dal Presidente e può, su proposta dello stesso, fatta propria dal Consiglio direttivo, avvenire, per speciali ragioni in altre città o diversa sede. Il Direttivo potrà anche sottoporre, con apposito referendum, al voto dei soci effettivi e benemeriti in regola con le quote sociali questioni di interesse generale.

Art. 8. - L'Assemblea nomina il Presidente e il Consiglio direttivo (di dieci membri) e, sempre con separate votazioni, il Collegio dei Sindaci (formato da cinque membri, tre effettivi e due supplenti).

Art. 9. - Il Presidente ha la rappresentanza giuridica della società, ne firma gli atti, in unione al Segretario, indice le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, intrattiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con le società e gli istituti similari, ha la vigilanza degli uffici e del personale, che nomina e revoca, d'intesa con il Consiglio.

Art. 10. - Il Consiglio direttivo nomina, nel proprio seno, uno o due Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere e il Conservatore dell'Archivio Museo. Ha l'ordinaria gestione della società e ne cura le pubblicazioni (per cui può essere assistito da un Comitato tecnico) e le manifestazioni. Assume con il Presidente la responsabilità editoriale e redazionale della rivista FIUME. Il Consiglio direttivo nomina altresì tre soci che formeranno il Collegio dei Probiviri, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché due supplenti.

Art. 11. - Il Vicepresidente sostituisce, in caso di impedimento o per sua delega, il Presidente e coadiuva con lui negli impegni dell'ufficio.

Art. 12. - Il Segretario è il responsabile degli atti sociali, di cui cura la stesura e la conservazione, come di tutta la corrispondenza d'ufficio.

Art. 13. - Il Tesoriere predispose i bilanci (consuntivo e preventivo) e li sottopone al Collegio dei Sindaci e al Consiglio direttivo, preventivamente all'Assemblea.

Art. 14. - Il conservatore dell'Archivio Museo ha la responsabilità della sua cura, tutela e accrescimento e ne riferisce, annualmente, all'Assemblea.

Art. 15. - Il Collegio dei Sindaci, che può essere composto anche da non soci, elegge alla sua prima riunione il proprio Presidente e riceve dal Tesoriere, non oltre la fine di gennaio, i conti della gestione e ne riferisce, per iscritto, all'Assemblea.

Art. 16. - Con le proprie pubblicazioni la Società, che non ha scopo di lucro, può svolgere attività editoriale.

Art. 17. - Alla sua prima riunione, il Consiglio direttivo determina, su proposta del Presidente, l'Istituto bancario cui la società affiderà i propri fondi, oltre al già esistente conto corrente postale

Art. 18. - Il patrimonio della Società è costituito: a) dalla sede sociale e da quante altre donazioni mobiliari le pervenissero; b) dal patrimonio mobiliare, librario e risultante dal magazzino delle proprie pubblicazioni; c) dalle quote dei soci ordinari e sostenitori; d) dai contributi dello Stato e di Enti pubblici o di privati sovventori.

Art. 19. - La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi o a seguito di pronuncia deliberata dal Consiglio direttivo su proposta del Collegio dei Provirati.

Art. 20. - Il Consiglio direttivo entro il primo anno sociale provvederà alla stesura del Regolamento dell'Archivio Museo e delle Delegazioni.

Art. 21. - Per le modifiche al presente Statuto è competente l'Assemblea. Anche ad essa spetta ogni decisione riguardante la vita della Società; occorrendo, tuttavia, la maggioranza dei due terzi per il caso di devoluzione o di soppressione, in ogni caso assicurando la sussistenza dell'Archivio Museo. In caso di scioglimento della Società, il suo patrimonio sarà interamente devoluto alla Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio o, mancando questa, ad altra istituzione o associazione che ne garantisca l'integrità e la sussistenza. Ogni modifica o aggiunta intercorsa dopo la data di approvazione dello Statuto attualmente in vigore è, con l'approvazione delle nuove modifiche, da considerarsi abolita.